



COMUNE DI GIUNGANO

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con deliberazione C.C. n. 30 del 16/11/2018

Art. 1 – Finalità e indirizzi generali del servizio

Il Servizio trasporto scolastico è istituito per agevolare l'accesso degli utenti al sistema scolastico pubblico e la fruizione delle opportunità didattiche presenti sul territorio comunale, secondo quanto previsto dalla legislazione regionale vigente in materia di diritto allo studio.

L'amministrazione comunale organizza il servizio di trasporto scolastico finalizzato soprattutto agli studenti residenti al di fuori dell'area urbana. Utenti privilegiati di tale servizio sono pertanto coloro che non hanno la sede scolastica nelle immediate vicinanze.

Art. 2 – Modalità di espletamento del servizio

Il servizio di trasporto scolastico può essere svolto dal comune mediante mezzi e personale comunale, mediante appalto o mediante convenzione con altri enti pubblici.

I piani organizzativi saranno comunque predisposti, compatibilmente con i mezzi e le risorse disponibili, secondo i seguenti criteri:

- a) Privilegiare la domanda di utenza dei residenti in abitazioni rurali o agglomerati abitativi di campagna nonché degli utenti residenti in zone distanti dal plesso scolastico;
- b) Fissare punti di fermata tenendo conto il più possibile delle oggettive esigenze del servizio e degli utenti;
- c) Minimizzare i tempi di percorrenza del servizio;

I percorsi, le fermate e gli orari del servizio, secondo le disponibilità del servizio stesso, compatibilmente con gli orari scolastici e tenendo conto dei tempi di permanenza sugli scuolabus, vengono fissati dal comune entro il 31 luglio di ogni anno con il Piano organizzativo annuale predisposto dal Responsabile del Servizio Amministrativo.

Detto Piano Organizzativo Annuale del servizio, terrà conto, oltre che dei criteri generali di cui al precedente punto, anche:

- delle richieste pervenute dagli aventi diritto;
- del calendario scolastico.

Il Piano organizzativo viene diffuso mediante affissione all'albo pretorio, nei luoghi pubblici e nelle scuole entro il 1° settembre di ogni anno

Art. 3 – Utenti del servizio

Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni residenti nel territorio comunale frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria, secondaria 1° grado, con esclusione di quelli residenti nel centro abitato-centro storico.

L'ammissione al servizio deve essere richiesta dai genitori dell'alunno avente diritto, utilizzando l'apposito modulo fornito dal comune, all'atto dell'iscrizione annuale a scuola ed in ogni caso non oltre il 30 Maggio di ogni anno. Le domande vanno presentate esclusivamente presso il Servizio Amministrativo. Le iscrizioni fuori termine possono essere accolte nei limiti di quanto consentito dall'organizzazione del servizio e a condizione che non comportino mutamento radicale di percorsi ed orari.

La domanda s'intende accolta salvo motivato diniego che deve essere comunicato al richiedente entro l'inizio dell'anno scolastico. L'iscrizione ha validità annuale. Eventuali disdette dovranno essere comunicate al comune in forma scritta.

Nella domanda dovranno essere indicate le generalità dell'alunno, dei genitori nonché di due adulti delegati dal genitore richiedente al ritiro dell'alunno, per questi ultimi dovrà essere allegata la fotocopia del documento di identità. Dovranno, inoltre, essere indicati i recapiti telefonici dei genitori e degli adulti delegati per il ritiro.

Qualora, rispetto alla disponibilità accertata dei posti in relazione a ciascun percorso si registrasse un esubero di richieste, sarà predisposta una specifica lista di attesa che terrà conto delle seguenti priorità:

- Lontananza della residenza dall'edificio scolastico;
- Data di presentazione della domanda.

Sono comunque esclusi dal servizio coloro che abitano all'interno della zona urbana come delimitata dalla planimetria allegata al presente regolamento.

La presentazione della domanda di cui al comma 4 comporta l'integrale ed incondizionata accettazione del regolamento.

Art. 4 – fermate dello scuolabus

Il carico e lo scarico degli alunni può avvenire solo alle fermate autorizzate dal Responsabile del competente servizio comunale ed approvate nell'ambito del piano annuale

organizzativo del trasporto scolastico, predisposto dall'Ufficio predetto di concerto con il Servizio Tecnico e di Polizia Municipale.

Oltre alle fermate principali, possono essere istituite altre fermate in base alle richieste degli utenti, rispettando i seguenti criteri:

- a. Il numero dei bambini per ogni fermata non deve essere, di norma, inferiore a 2;
- b. Le fermate devono avere tra di loro una distanza, di norma, non inferiore a 300 metri;
- c. Deve essere assicurata l'attesa e la discesa degli alunni in condizioni di sicurezza;
- d. Per quanto possibile la fermata deve essere individuata in modo da evitare agli alunni di attraversare la strada dopo la discesa dallo scuolabus;
- e. Si cercherà di evitare un'eccessiva frammentazione dei percorsi, tale da determinare un allungamento dei tempi di percorrenza, nell'obiettivo di ridurre al minimo la permanenza degli utenti sullo scuolabus e di assicurare il rispetto degli orari scolastici.

Ulteriori fermate potranno essere autorizzate solo in casi particolari, in relazione alla necessità di garantire la massima sicurezza per i bambini o per esigenze segnalate dall'ufficio scolastico.

Non potranno essere accolti sul mezzo gli alunni che si presentano in luoghi diversi da quelli prestabiliti, ovvero non siano alle fermate all'orario previsto e comunicato.

Rispetto al percorso di andata, l'Amministrazione è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento dell'ingresso nell'area scolastica con la presa in carico da parte del personale di custodia e, nel percorso di ritorno, dal momento della salita sul mezzo sino alla discesa dal mezzo, con la presa in carico da parte del genitore o di persona adulta delegata di cui all'art. 3, comma 5.

I genitori- o gli eventuali delegati maggiorenni il cui nominativo deve essere indicato all'atto della richiesta di iscrizione al servizio- sono tenuti ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabili del minore nel tratto compreso tra l'abitazione e i punti di salita e di discesa dallo scuolabus.

In caso di assenza alla fermata del genitore o della persona adulta delegata si procederà con le modalità previste dal successivo art. 5.

Nell'ipotesi di eventuali successive analoghe inadempienze da parte dei medesimi genitori o loro delegati, segnalate dagli autisti dello scuolabus, il responsabile del servizio potrà valutare la possibilità di sospendere il servizio nei confronti dell'iscritto.

In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali del personale docente e non ovvero di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti (eventi calamitosi, neve, ghiaccio, altro) il normale servizio di trasporto scolastico potrà non essere assicurato. L'ufficio informerà tempestivamente i responsabili scolastici sulla relativa programmazione dei trasporti.

Art. 5 – Accompagnamento e sorveglianza

Il comune garantisce il servizio di accompagnamento sullo scuolabus nei confronti dei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia nonché nei confronti degli alunni portatori di handicap, per questi ultimi, dietro espressa richiesta scritta dei genitori corredata da certificazione medica comprovante tale necessità.

Il comune può garantire il servizio di accompagnamento anche per gli altri alunni che si avvalgono del servizio di trasporto comunale, compatibilmente con le proprie disponibilità di mezzi e personale.

Il servizio di accompagnamento, qualora non garantito dall'impresa affidataria del servizio, può essere svolto in forma diretta con personale dipendente comunale e/o incaricato dal Comune di cui a seguito:

- a. Personale a contratto (interinale, collaborazione coordinata e continuativa, ecc.) con qualifica di operatore addetto ai servizi scolastici;
- b. Giovani in servizio civile presso l'Ente;
- c. Personale volontario appartenente ad associazioni di volontariato convenzionate con il Comune;
- d. Volontari della Protezione Civile;

L'accompagnatore o l'autista qualora non sia previsto il servizio di accompagnamento, svolge le seguenti funzioni:

- cura le operazioni di salita e discesa dei bambini;

- cura la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza e ai genitori o loro delegati;
- sorveglia i bambini durante il percorso.

L'accompagnatore, o l'autista per quegli alunni per cui non è previsto il servizio di accompagnamento, munito della lista degli utenti, dei genitori e delegati al ritiro, dovrà verificare di consegnare gli alunni al genitore o suoi delegati.

L'accompagnatore o l'autista non deve riconsegnare il bambino a persone diverse dai genitori o loro delegati individuati ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento, anche se parenti dell'alunno.

In caso di assenza del genitore o suoi delegati, l'alunno, alla fine del giro, sarà condotto dall'accompagnatore presso gli Uffici comunali e consegnato al comando di polizia municipale. La Polizia Municipale provvederà a rintracciare i genitori.

Nel caso in cui, in assenza del genitore o suoi delegati, il bambino sia condotto e sorvegliato presso gli uffici comunali, il genitore dovrà corrispondere al comune una sanzione pari a 50,00 euro a prescindere dalla durata del ritardo, la sanzione sarà irrogata dalla Polizia Municipale.

Il mancato pagamento della sanzione comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva.

Nel caso di assenza dell'accompagnatore le relative funzioni sono svolte dall'autista.

Per gli alunni che frequentano la scuola secondaria di 1° grado, ovvero per le classi 4° e 5° della scuola primaria, la famiglia può autorizzare l'accompagnatore a lasciare il bambino alla fermata perché rientri autonomamente all'abitazione; in tal caso dovrà essere sottoscritta apposita dichiarazione da ambedue i genitori, nella quale i medesimi si assumono ogni responsabilità in merito, sollevando l'Amministrazione comunale da ogni e qualsivoglia responsabilità. L'Amministrazione comunale si riserva, comunque, di respingere tale autorizzazione qualora rilevi la sussistenza di situazioni di pericolo per la sicurezza del bambino, dandone tempestiva informazione ai genitori.

Art.6- Svolgimento del servizio in caso di uscite anticipate.

In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali, scioperi del personale docente ovvero altre cause, così come in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari ed urgenti (nevicata, ghiaccio, altro) non potrà essere assicurato il normale servizio.

Nei casi suddetti, qualora i dirigenti scolastici diano preavviso di almeno 48 ore, il servizio potrà essere effettuato, in tal caso valgono le norme di cui all'art.5 relativamente alla riconsegna degli alunni ai genitori o loro delegati.

Art.7- Organizzazione di uscite didattiche.

All'inizio dell'anno scolastico il Responsabile del Servizio Amministrativo comunica ai Dirigenti scolastici degli istituti comprensivi il numero e le modalità delle uscite didattiche nel corso dell'anno per cui potrà essere effettuato il servizio di trasporto scolastico.

I Dirigenti devono tempestivamente comunicare al predetto Responsabile le uscite che intendono organizzare, così da consentirgli di informarne l'impresa affidataria.

Per le uscite didattiche ulteriori rispetto al numero indicato dal Responsabile del Servizio il costo e l'organizzazione rimangono a carico della scuola.

Art. 8 - Comportamento degli utenti

Durante il servizio gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto. In particolare, seguendo i criteri di sicurezza impartiti dall'accompagnatore e/o dall'autista, dovranno:

- prendere rapidamente posto e rimanere seduti;
- posizionare lo zaino sulle ginocchia o a terra;
- non disturbare i compagni di viaggio l'accompagnatore e l'autista;
- non portare sullo scuolabus oggetti pericolosi;
- usare un linguaggio adeguato e non alzare il tono della voce;
- non affacciarsi al finestrino;
- rimanere seduti fino all'arresto del veicolo, quindi prepararsi alla discesa;
- non tenere comportamenti scorretti e/o ineducati e/o lesivi nei confronti degli altri compagni;
- non danneggiare gli arredi e le attrezzature del mezzo pubblico.

In caso di comportamento scorretto, oltre al richiamo verbale, previa segnalazione scritta dell'accompagnatore e/o dell'autista, il comune segnalerà quanto accaduto ai genitori dell'alunno indisciplinato e alle istituzioni scolastiche. In relazione alla gravità dei

comportamenti esibiti e all'età degli alunni, il comune, di concerto con le istituzioni scolastiche può decidere la temporanea sospensione dell'alunno dal servizio da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 90 giorni. Nessun rimborso è dovuto dal comune per il periodo di sospensione del servizio.

I danni arrecati dagli utenti ai mezzi dovranno essere risarciti da parte dei genitori degli utenti colpevoli individuati dall'accompagnatore o dall'autista.

Art. 9 – Tariffe di contribuzione

La Giunta Comunale a parziale copertura dei costi, può stabilire con apposita delibera una tariffa o una quota annua di contribuzione per il servizio di trasporto scolastico. Con la suddetta deliberazione la Giunta può prevedere forme di abbattimento o di esonero dal pagamento per le famiglie numerose fruendo delle normative vigenti per la valutazione della situazione economica (certificazione ISEE). Per particolari situazioni di disagio economico e sociale, può essere prevista l'esenzione o la riduzione della tariffa di contribuzione, da concedersi, da parte del Responsabile del Servizio Amministrativo, su domanda individuale e previa relazione dell'Assistente sociale. Sono comunque esenti dal pagamento gli alunni portatori di handicap.

Il pagamento della tariffa, la quale copre il periodo di 9 mesi coincidente con l'anno scolastico, dovrà avvenire anticipatamente e per l'intero entro il 1° settembre. Nel caso di mancato pagamento, il comune provvederà ad inoltrare apposito sollecito. Trascorsi inutilmente 30 giorni dal sollecito il comune avvierà la procedura di riscossione coattiva salvo l'ipotesi di dimostrata povertà della famiglia interessata.

Nessun rimborso è dovuto dal comune in caso in cui non sia temporaneamente possibile assicurare il servizio, e, nel caso di disdetta dal servizio, per i giorni mancanti alla fine dell'anno scolastico.

Art.10- Rinunce o variazioni

La rinuncia o la variazione al servizio di trasporto, dovrà essere tempestivamente comunicata dai genitori degli alunni al Responsabile del Servizio Amministrativo.

Se la rinuncia sia effettuata entro il 31 luglio non si darà corso al pagamento. Per le rinunzie a servizio iniziato non sarà fatto luogo a rimborsi-

La rinuncia, una volta presentata, sarà valida per l'anno scolastico di riferimento e non potrà essere ritirata.

Il Responsabile del servizio, a fronte di casi di impedimento gravi e comprovati, si riserva la possibilità di valutare eventuali deroghe.

Art. 11 – Rinvio

Per tutto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente.

Art.9 –Entrata in vigore

Il Presente regolamento viene pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito web dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente- sottosezione "Disposizioni Generali" ed entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione.